



ATTO D'INTESA AM-ENAC

tra

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito ENAC), in questo atto rappresentato dal Presidente Prof. Vito Riggio

e

l'Aeronautica Militare (di seguito AM), in questo atto rappresentata dal Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Enzo Vecciarelli,

per

regolare i rapporti tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione civile e l'Aeronautica Militare

PREMESSO CHE

- l'art. 687 del Codice della Navigazione prevede che l'Enac agisce quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme nel settore dell'aviazione civile incluse le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea di cui all'4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004,
- l'art. 691-bis del Codice della navigazione prevede che l'Aeronautica Militare svolga i servizi della navigazione aerea stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC;
- l'art. 1 comma 3 del decreto legge n.237/2004 ai sensi del quale viene adottato il presente decreto di approvazione;
- al fine di dare piena attuazione alle predette disposizioni del Codice della navigazione .si ritiene necessario disciplinare, con il presente accordo, i rapporti tra l'ENAC e l'AM al fine di coordinare le attività nel settore dei servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale, per armonizzare le funzioni di alta direzione tecnica, operativa e di controllo dei Servizi della Navigazione Aerea forniti sugli aeroporti militari e sugli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, in attuazione delle attribuzioni particolari del Capo di SMA di cui all'art. 99 del DPR 90 del 2010;
- è necessario conseguire la massima armonizzazione delle procedure e interoperabilità dei sistemi civili e militari asserviti alla fornitura dei servizi di navigazione aerea nonché realizzare specifiche collaborazioni nei settori di comune interesse.

VISTI: gli articoli 687, 691 e 691 bis del Codice della navigazione;

VISTA: la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità tra pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA: la Legge 31 dicembre 2009,n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

VISTA: la Legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni recante norme di contabilità generale dello Stato in

materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato»;

- VISTO:** il Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250, recante «Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile»;
- VISTO:** il Decreto legislativo 4 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;
- VISTA:** la Legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione delle finanze pubbliche»;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo e successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, recante “Norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo”;
- VISTO:** il Regolamento CE n. 1108/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 118/08 e successive modificazioni recante “Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo”;
- VISTO:** l'art. 17, commi 33 e 34 del decreto legge 1° luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO:** il Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell'Ordinamento militare”;
- VISTO:** il Regolamento UE n. 1034/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea;
- VISTO:** il Regolamento UE n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea;
- VISTO:** il Regolamento UE n. 340/2015 della Commissione del 10 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità 2012” ed in particolare l'art. 4, comma 41 nella parte in cui prevede la copertura dei costi attraverso i ricavi tariffari.
- VISTO:** il Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge del 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;



- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
- VISTO:** il Decreto del Ministro della Difesa del 25 gennaio 2008 recante “Atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile”;
- VISTO:** il precedente Atto d’intesa AM/ENAC siglato il 05.11.2007 ed approvato con Decreto Interministeriale 05.11.2008 n. 240/T;
- VISTO:** il parere espresso dallo Stato Maggiore Difesa con foglio n. M_D SSMD 0014341 del 20.02.2012 con riferimento all’accordo tecnico AM/ENAC relativo all’impiego di personale pilota navigante dell’AM in posizione di comando presso ENAC;

Art. 1
Oggetto

Il Preambolo costituisce parte integrante del presente atto d’intesa con il quale si disciplinano i rapporti tra l’ENAC e l’AM:

- a) ai fini dell’esercizio delle funzioni di regolazione tecnica, controllo, vigilanza, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale;
- b) ai fini dello svolgimento delle funzioni di fornitura dei servizi della navigazione aerea da parte di AM nei confronti del Traffico aereo generale sugli aeroporti e nello spazio aereo di competenza;
- c) al fine di conseguire la massima armonizzazione delle procedure e interoperabilità dei sistemi civili e militari asserviti alla fornitura dei servizi di navigazione aerea;
- d) ai fini della realizzazione di specifiche collaborazioni nei settori di interesse.

Art. 2.

Fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea per il Traffico Aereo Generale (GAT)

1. Il presente articolo si applica ai servizi di navigazione aerea, come definiti all’art. 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 forniti al traffico aereo generale e ai sistemi EATMN utilizzati per la fornitura di tali servizi.
2. Nel fornire i servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale e nella gestione dei sistemi EATMN, l’AM si conforma alle norme ed ai regolamenti nazionali ed internazionali vigenti in materia. Le misure per garantire il massimo rispetto di tali norme sono stabilite attraverso la definizione di criteri di rispondenza a livelli di sicurezza equivalenti ai requisiti previsti, concordati tra ENAC ed AM attraverso apposito accordo tecnico.
3. L’AM fornisce i servizi di navigazione aerea nei confronti del traffico aereo generale in applicazione del comma 5 dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 550/2004.



Art. 3.
Personale Controllore del Traffico Aereo

1. L'ENAC rilascia la licenza di studente controllore e/o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nei servizi di controllo del traffico aereo generale e la certificazione dell'organizzazione militare preposta alla formazione e all'addestramento del suddetto personale, propedeutica al rilascio delle predette licenze, in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 340/2015.
2. Laddove l'AM, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministero della Difesa, non ritenga necessario il mantenimento della certificazione dell'organizzazione di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del Regolamento (UE) n. 340/2015, assicura, in ogni caso, un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dai requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del Regolamento (CE) 216/2008.
3. Con apposito accordo tecnico sono stabilite le modalità di attuazione dei precedenti commi.

Art. 4
Supervisione della fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea

1. L'AM, attraverso un proprio idoneo assetto organizzativo, garantisce la supervisione della rispondenza ai requisiti applicabili di cui all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 comma 2.
2. Nell'effettuare l'attività di supervisione di cui al precedente comma 1, l'AM:
 - a. definisce le procedure per lo svolgimento della attività di supervisione;
 - b. assicura la separazione funzionale delle proprie strutture preposte all'effettuazione dell'attività di supervisione e del personale che effettua i relativi controlli;
 - c. sviluppa, attua e mantiene un sistema interno di qualità;
 - d. fornisce le pertinenti informazioni all'ENAC.

Art. 5
Esercizio da parte dell'ENAC della funzione di Autorità di vigilanza

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 4, l'AM, nel rispetto delle norme sul segreto di stato, presenta ad ENAC annualmente i risultati della propria attività di supervisione svolta nell'anno precedente.
2. L'ENAC, sulla base delle evidenze della relazione annuale fornita dall'AM, redige un rapporto annuale. Il rapporto viene indirizzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero della Difesa, e all'Aeronautica Militare.
3. Con apposito accordo tecnico sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 6
Gestione dello spazio aereo

1. L'ENAC in qualità di autorità responsabile delle funzioni ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Reg. (CE) 2150/2005, assicura lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e definisce con l'AM le regole di attuazione dei procedimenti congiunti a garanzia degli interessi civili e militari.
2. Il procedimento congiunto, teso anche a garantire le esigenze civili e militari in materia di gestione dello spazio aereo nazionale e di quello assegnato all'Italia in base ad Accordi internazionali di navigazione aerea, è attuato dall'ENAC per il tramite della Direzione Centrale Regolazione Aerea e dall'A.M per il tramite dell'Ufficio Generale Circolazione Aerea Militare.
3. Il procedimento congiunto è attuato per:
 - a. garantire l'esercizio, nel rispetto delle competenze in ambito civile e militare, delle funzioni relative al livello strategico (livello 1) dell'uso flessibile dello spazio aereo, di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 2150/2005;
 - b. garantire l'attuazione di quanto prescritto dal Regolamento (CE) 2150/2005 attraverso gli appropriati organismi, le strutture competenti e secondo le procedure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 dello stesso Regolamento.
4. La relazione annuale prevista dall'articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 551/2004, con le prescrizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) 2150/2005, è redatta congiuntamente e trasmessa dall'ENAC alla Commissione Europea.

Art. 7
Aspetti finanziari e funzionali

1. Al fine di garantire la conformità alle norme e ai regolamenti tecnici nazionali ed internazionali vigenti in materia di cui all'art. 2 del presente atto d'intesa, gli oneri per l'ammodernamento, la gestione, il mantenimento, la sostituzione degli apparati e sistemi di radionavigazione e meteo, nonché delle infrastrutture ad essi asservite trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili stanziata a tale titolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, missione n° 5 "Difesa e Sicurezza del territorio" programma n° 4 "Approntamento ed Impiego delle FA";
2. In relazione ad eventuali ulteriori oneri, che potrebbero derivare da esigenze di preminente interesse dell'Aviazione Civile, non coperti dalle disponibilità di bilancio del Ministero della Difesa, l'ENAC e l'A.M. presentano, in accordo all'art. 1 comma 3 del DL n. 237/2004, in via preventiva, congiuntamente ed annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica una relazione tecnico - funzionale - economica in cui sono dettagliatamente evidenziate le necessità derivanti dall'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 691 bis del CdN, assicurando che la natura degli oneri sia ricondotta a quelli previsti. La copertura finanziaria di tali necessità è assicurata dagli eventuali avanzi di bilancio dell'ENAC, derivanti da trasferimenti correnti statali ad esclusione dei fondi a



destinazione vincolata. A tal fine annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuati gli interventi oggetto del finanziamento secondo la procedura di cui all'art. 17, comma 34 del DL 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Gli investimenti finanziati con le risorse di cui al comma precedente verranno inseriti dalla A.M. in tariffa ai sensi del Reg. UE 391/2013. I recuperi tariffari sui predetti investimenti verranno destinati, salvo diversa valutazione dei competenti ministri, alle stesse finalità di cui al comma 2.
4. Gli eventuali oneri connessi con la gestione, il mantenimento, l'ammodernamento e la sostituzione delle infrastrutture e degli impianti di cui all'art. 9 comma 1 lettera e del presente atto d'intesa sono sostenuti con le medesime modalità di cui al comma 2.

Art. 8 Personale in comando

1. Allo scopo di sviluppare specifiche collaborazioni nei settori di comune interesse di cui al presente atto di intesa, l'ENAC può chiedere all'A.M. l'invio di personale militare, in servizio o in ausiliaria, in posizione di comando presso l'Ente.
2. L'attuazione dell'istituto del comando è regolato attraverso formale scambio di comunicazioni ovvero mediante accordo tecnico, tra le Autorità firmatarie del presente Atto d'Intesa, ai sensi della legislazione vigente, anche in relazione alla definizione di termini, modalità e durata del comando. L'invio di personale militare può avvenire subordinatamente all'assunzione dei relativi oneri da parte di ENAC, nel rispetto dei prioritari compiti istituzionali della FA, della disponibilità di personale AM nonché previo consenso dell'interessato. ENAC rimane responsabile a tutti gli effetti di legge nei confronti di terzi per gli atti compiuti dal personale in esecuzione del rapporto di comando.
3. L'Ufficiale più elevato in grado tra il personale in posizione comando assolve funzioni di collegamento amministrativo con le strutture dell'AM.

Art. 9 Altre aree di collaborazione

1. Il presente atto d'intesa costituisce la cornice di riferimento, per la realizzazione di specifiche collaborazioni di reciproco interesse AM- ENAC, con particolare riguardo:
 - a. alla consulenza tecnica e supporto addestrativo (collaudo e sperimentazione) svolti dal Centro Sperimentale Volo dell'A.M. di Pratica di Mare per l'attività di certificazione degli aeromobili civili;
 - b. al rilascio di licenze aeronautiche civili al personale militare in possesso di brevetto di pilota militare;
 - c. alla produzione di cartografia aeronautica;



- d. allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza del volo;
 - e. all'utilizzo degli impianti, gli apparati e le infrastrutture aeroportuali poste negli aeroporti militari per le esigenze dell'Aviazione Civile;
 - f. alla medicina aeronautica;
 - g. alla partecipazione di personale militare in casi specifici, a supporto dell'attività istituzionale dell'ENAC.
2. L'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo viene disciplinato da appositi accordi tra le Parti.
 3. L'A.M. e l'ENAC assicurano le attività di cui al presente articolo subordinatamente e compatibilmente ai propri compiti istituzionali e alle risorse economiche e finanziarie disponibili.
 4. Gli specifici accordi tecnici che regolano le attività di collaborazione tra l'ENAC e l'A.M. prevedono apposite clausole disciplinanti le responsabilità derivanti dalle attività dagli stessi previsti e l'eventuale stipula di idonee polizze assicurative.

Art. 10
Comitato per la cooperazione ENAC-AM

1. Al fine di consentire la gestione coordinata dell'applicazione della presente intesa viene costituito il Comitato per la cooperazione ENAC-AM, il cui funzionamento non comporta oneri, composto:
 - a. dal Direttore Generale ENAC o suo delegato.;
 - b. dall'Ufficiale Generale designato dal capo di SMA ;
 - c. da 3 rappresentanti dell'ENAC;
 - d. da 3 Ufficiali dell'A.M..
2. La Presidenza del Comitato viene assunta a rotazione, con frequenza biennale dalle parti, che assicurano i servizi di segreteria. Il Comitato, si riunisce almeno due volte all'anno o in caso di necessità, e si dota di un proprio regolamento recante le modalità di funzionamento. Il Comitato può approvare la costituzione di specifici gruppi di lavoro o commissioni, anche con carattere permanente, per la gestione di tematiche specifiche. Ai lavori del Comitato possono essere ammessi, come consulenti, esperti nelle materie trattate.
3. Il Comitato è competente a:
 - a. definire gli orientamenti per le attività di interesse comune di cui alla presente intesa;
 - b. verificare lo stato degli accordi e delle attività discendenti dal presente atto d'intesa;
 - c. approvare la relazione tecnico - economica di cui al precedente art. 7.
4. Ai membri del Comitato per la cooperazione ENAC – AM non spetta alcun compenso o rimborso di spese per l'esercizio delle loro funzioni.

Art.11
Verifica periodica e durata

1. L'ENAC e l'AM verificano, tramite il Comitato di cui all'art. 10, con cadenza almeno semestrale, lo stato degli accordi e delle attività discendenti dal presente atto d'intesa.
2. Il presente atto d'intesa ha durata di quattro anni estensibili, concordemente tra le parti, per un massimo di ulteriori quattro anni, con decorrenza iniziale dalla data della sua approvazione da parte dei Ministri competenti.
3. L'atto d'intesa può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dell'ENAC e dell'Aeronautica Militare.

Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente Atto di Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fatto, letto e sottoscritto a Roma in data

Per l'Aeronautica Militare
Il Capo di Stato Maggiore A.M.
Gen. S.A. Enzo VECCIARELLI

Per l'Ente Nazionale Aviazione Civile
Il Presidente
Prof. Vito RIGGIO

